

# *Comune di Furnari*

*Provincia di Messina*

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

### **PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

(testo coordinato con le modifiche di cui alla deliberazione di C.C. n. 22 del 12/06/2015, alla deliberazione di C.C. n. 18 del 26/03/2018 ed alla deliberazione di G.M. n. 140/2015)

### **INDICE**

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	9	Versamento e riscossione coattiva.
2	Istituzione dell'imposta comunale di soggiorno.	10	Pubblicità del regolamento e degli atti.
2-bis	Locazioni brevi.	11	Rinvio dinamico.
3	Determinazione e misura dell'imposta.	12	Tutela dei dati personali.
4	Obblighi di comunicazione.	13	Rinvio ad altre disposizioni.
5	Destinazione del gettito.	14	Importi di modesto ammontare.
6	Esenzione e riduzione d'imposta.	15	Entrata in vigore.
7	Disposizioni in materia di accertamento.		
8	Sanzioni.		

## Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, recante: "Disposizioni in materia di Federalismo Municipale", istituisce e disciplina l'imposta comunale di soggiorno.

## Art. 2 Istituzione dell'imposta comunale di soggiorno

E' istituita in questo Comune, in quanto località a vocazione turistica, l'imposta di soggiorno dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

## Art. 2-bis Locazioni brevi

1. L'imposta è dovuta anche per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i.

2. Per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i., il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, **è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno.**

3. Il soggetto di cui al comma 2, entro cinque giorni dalla fine di ciascun bimestre solare, effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno:

- a) su apposito conto corrente postale intestato a questo comune;
- b) mediante pagamento tramite il sistema bancario,

avendo cura, sempre nel medesimo termine, di informare il Comune di Furnari circa il versamento effettuato e delle parti che hanno stipulato il contratto di locazione breve.

4. Il soggetto di cui al comma 2, relativamente all'imposta di soggiorno, è qualificabile come agente contabile e pertanto è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere conto della propria gestione trasmettendo al Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno, il conto della gestione nelle forme di legge.

## Art. 3 Determinazione della misura dell'imposta

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il Comune di Furnari determina la misura dell'imposta come dai prospetti che seguono. Per ogni persona e per ogni notte di soggiorno nelle seguenti strutture ricettive l'imposta di soggiorno è determinata nella corrispondente misura:

Alta stagione dal 15 giugno al 15 Settembre

Strutture ricettive classificate 1 stella (☆) ed altre tipologie di strutture ricettive non soggette a classificazione	Strutture ricettive classificate 2 stelle (☆☆)	Strutture ricettive classificate 3 stelle (☆☆☆)	Strutture ricettive classificate 4 stelle (☆☆☆☆)	Strutture ricettive classificate 5 stelle (☆☆☆☆☆)
€ 0,75	€ 1,00	€ 1,50	€ 2,00	€ 2,25

Bassa stagione dal 1° Gennaio al 14 Giugno e dal 16 Settembre al 31 Dicembre

Strutture ricettive classificate 1 stella (☆) ed altre tipologie di strutture ricettive	Strutture ricettive classificate 2 stelle (☆☆)	Strutture ricettive classificate 3 stelle (☆☆☆)	Strutture ricettive classificate 4 stelle (☆☆☆☆)	Strutture ricettive classificate 5 stelle (☆☆☆☆☆)
	(☆☆)	(☆☆☆)	(☆☆☆☆)	(☆☆☆☆☆)

non soggette a classificazione				
€ 0,25	€ 0,50	€ 0,75	€ 1,00	€ 1,25

#### Art. 4

##### Obblighi di comunicazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Furnari sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. **Il gestore della struttura ricettiva comunica al Servizio Tributario del Comune di Furnari, tramite apposito software messo a disposizione gratuitamente dal Comune stesso, contestualmente alle comunicazioni effettuate per adempiere agli obblighi in materia di pubblica sicurezza, il numero delle persone che pernottano e la relativa durata, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti.**
3. Il gestore della struttura ricettiva trasmette al Servizio Tributario del Comune di Furnari, entro cinque giorni dalla fine di ciascun bimestre solare, apposita dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, contenente il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del bimestre precedente nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. La dichiarazione è trasmessa avvalendosi anche delle procedure informatiche.
4. **Il gestore della struttura ricettiva è "agente contabile di fatto", pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 93 e 233 del D.Lgs. n. 267/2000, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario (entro il 30 di gennaio), presenta al Comune di Furnari il "conto della gestione".**

#### Art. 5

##### Destinazione del gettito

1. Il gettito della detta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

#### Art. 6

##### Esenzione e riduzione d'imposta

Sono esentati dal pagamento:

- 1) Minori entro il decimo anno di età;
- 2) I diversamente abili che dovranno esibire al gestore idonea documentazione;
- 3) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- 4) Gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
- 5) **Coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del degente ed il periodo di riferimento del ricovero. L'accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.**

#### Art. 7

##### Disposizioni in materia di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti

uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- a) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

## **Art. 8 Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

**3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione e dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 4 del presente regolamento. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981. n. 689."**

## **Art. 9 Versamento e riscossione coattiva**

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione del contributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al comune;

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme rimosse a titolo di imposta di soggiorno, entro cinque giorni dalla fine di ciascun bimestre solare:

- a) su apposito conto corrente postale intestato a questo comune;
- b)) mediante pagamento tramite il sistema bancario;

3. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.

## **Art. 10 Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 , recepito dall'art. 25 della Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 10, è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

## **Art. 11 Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali;

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**Art. 12**  
**Tutela dei dati personali**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

**Art. 13**  
**Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della 27/12/2006, n. 296, il Regolamento generale delle entrate tributarie approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 27/04/2007.

**Art. 14**  
**Importi di modesto ammontare.**

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in € 1,00 ( uno ) gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

**Art. 15**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito on-line del Comune ed unitamente alla deliberazione di approvazione viene inviato al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Il presente regolamento:


- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. ...., in data .....
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....

con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;

- è entrato in vigore il giorno .....

Data .....



**Il Responsabile del Servizio**

.....